

IL NUOVO SISTEMA PENALE CANONICO.

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RESPONSABILITÀ DEI LAICI E ALLA FAMIGLIA

Teano, 31 gennaio 2023

La recente costituzione apostolica *Pascite gregem Dei* ha sostituito per intero il Libro VI del Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983, riformando in modo rilevante il sistema penale della Chiesa finora in vigore¹.

Non sarebbe giusto affermare che le nuove disposizioni intendano rappresentare qualche genere di irrigidimento della disciplina penale canonica, né tantomeno che dette norme vogliano rispondere al problema degli abusi di minori. Quello che, invece, si intende raggiungere col sistema ora stabilito è rendere possibile un normale impiego pastorale dei mezzi sanzionatori che la Chiesa ha sempre posseduto come strumenti delle sue finalità spirituali. Perciò, la costituzione apostolica che promulga il Libro VI si rivolge principalmente ai Pastori e ai Superiori delle comunità di fedeli chiamati a implementare la disciplina penale, ricordando loro la necessità di utilizzare queste norme nel governo pastorale, quando sia necessario per guidare il Popolo fedele, riparare gli scandali e procurare l'ammenda di chi abbia commesso un reato.

1.- *Le motivazioni della riforma*

La promulgazione del nuovo Libro VI del Codice latino chiude un lungo periodo di dodici anni di lavori, da quando Benedetto XVI affidò all'allora Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi la revisione del testo. Il movente principale che determinò l'iniziativa fu la constatazione dello scarso impiego della disciplina penale da parte di chi doveva attuarla – i Vescovi delle diocesi e i Superiori religiosi –, che alla fine provocò un forte accentramento della disciplina penale in mano alla Santa Sede attraverso vie eccezionali, diverse da quelle ordinarie previste nel Codice. Il motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* nel 2001², e le facoltà speciali successivamente concesse alla Congregazione per il Clero³ e anche a quella per l'Evangelizzazione dei Popoli⁴, avevano squilibrato in maniera notevole il quadro complessivo del sistema penale previsto in modo ordinario dal Libro VI.

¹ Cfr. FRANCESCO, motu proprio *Pascite gregem Dei*, del 23 maggio 2021, in "L'Osservatore Romano", 1° giugno 2021, 1-4.

² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, del 30 aprile 2001, AAS93 (2001) 737-739; Rescritto *ex audientia* del 21 maggio 2010, AAS 102 (2010) 419-430. Vedi su questo: J. LLOBELL, *I delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede*, in "Le sanzioni nella Chiesa", Milano 1997, 237-278; V. DE PAOLIS, *Norme "de gravioribus delictis" riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, in "Periodica" 91, 2002, 273-312; D. CITO, *Nota al m.p. "Sacramentorum sanctitatis tutela"*, in "Ius Ecclesiae" 14, 2002, 322-328.

³ Cfr. CONGR. PER IL CLERO, *Lettera Circolare per l'applicazione delle tre "facoltà speciali" concesse il 30 gennaio 2009 dal Sommo Pontefice*, "Ius Ecclesiae" 23, 2011, 229-235; vedi anche F. PAPPADIA, *Ambito e procedimento di applicazione delle Facoltà speciali della Congregazione per il Clero*, in "Ius Ecclesiae", 23, 2011, 235-251.

⁴ Cfr. *Facoltà concesse dai Sommi Pontefici alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli*, in "Ius Missionale" 1, 2007, 258-260..

Ai tempi della revisione del *Codex Iuris Canonici* del 1917, il Libro VI fu il primo a darsi per concluso, in un periodo ancora vicino all'entusiasmo dell'epoca post-conciliare, attorno agli anni Settanta⁵.

Il testo era stato fatto con notevole rigore tecnico, e forse proprio per questo, in modo eccessivamente sintetico ed essenziale, soprattutto in la definizione delle fattispecie penali⁶. Numerose condotte punite dal Codice del 1917 vennero allora depenalizzate, sia come espressione di libertà che per rinvio alla legislazione particolare⁷, o furono compattate in tipi penali generali e poco definiti. Non prosperò l'idea suggerita da alcuni di promulgarlo in anticipo al Codice stesso, proprio con il proposito di ricavare eventuali esperienze che avrebbero consentito l'introduzione di alcune necessarie modifiche al momento della promulgazione dell'intero *Corpus* nel 1983.

Soprattutto in quell'epoca, come ricorda adesso la costituzione apostolica, appariva particolarmente difficoltosa la conciliazione di un'attività punitiva, da parte dell'autorità ecclesiastica, con le esigenze di carità nel governo pastorale.

Già nel libro-intervista «*Luce del mondo*», Papa Benedetto ricordava una conversazione con l'Arcivescovo di Dublino. «Diceva – sono parole del Papa riferite all'Arcivescovo – *che il Diritto penale ecclesiastico sino alla fine degli anni Cinquanta ha funzionato; certo, non era completo – in molti punti lo si potrebbe criticare –, ma in ogni caso veniva applicato. A partire della metà degli anni Sessanta semplicemente non è stato più applicato. Dominava la convinzione che la Chiesa non dovesse essere una Chiesa di diritto, ma una Chiesa dell'amore; che non dovesse punire. Si spese in tal modo la consapevolezza che la punizione può essere un atto d'amore*»⁸.

Assieme a tutto ciò, e in modo particolare, il principio del decentramento, come criterio ispiratore dell'intero rinnovamento codiciale, si tradusse in ambito penale, non solo nell'affidare spazio alla legge penale particolare per stabilire nuovi reati – una possibilità che, di fatto, è stata del tutto ignorata in questi anni –, ma, soprattutto, nella concessione di un eccessivo spazio alla discrezionalità del Pastore in ogni momento⁹. Era questa discrezionalità, e la conseguente indeterminazione della norma, la protagonista centrale del sistema penale disegnato nel Codice del 1983.

Alla discrezione del Pastore spettava, nella maggioranza dei casi, il compito di apprezzare l'opportunità o meno di punire le condotte delittuose e, addirittura, anche quello di determinare in quale

⁵ P. CIPROTTI, *Diritto penale canonico*, in "Enciclopedia giuridica" XI, 1989, 2.

⁶ Cfr. per es. L. MUSSELLI, *1917-1983: per un raffronto tra le due codificazioni del diritto penale*, in "Monitor ecclesiasticus" 114, 1989, 29-34. Vedi anche su questo V. DE PAOLIS, *Il libro VI: le sanzioni nella Chiesa*, in "La Scuola Cattolica" 112, 1984, 358-381; J. BERNAL, *Aspectos del derecho penal canonico. Antes y después el CIC de 1983*, in "Ius Canonicum" 98, 2009, 373-389, e anche le puntuali valutazioni di B. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Venezia 2008, 62-63.

⁷ Cfr. J. BERNAL, *Derecho penal canónico*, in "Diccionario General de Derecho Canonico", J. Otaduy-A. Viana-J. Sedano eds. (DGDC), III, 173; A. MARZOA, *De poenis in singula delicta. Introduccion*, in "Comentario Exegetico alCodigo de Derecho canonico", Instituto Martin de Azpilcueta, [ComEx], IV/1, 2ª Ed., Pamplona 1997, 461-462.

⁸ BENEDETTO XVI, *Luce del Mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con Peter Seewald*, Città del Vaticano 2010, p. 47.

⁹ Cfr. J. M. SANCHIS, *Rilevanza del principio di sussidiarietà nel sistema penale del Codice del 1983*, in "Monitor ecclesiasticus" 114, 1989, 132-142.

modo farlo e con quale pena poiché, dopo aver tipizzato un reato, il Codice si limitava ad aggiungere “*iusta poena puniatur*”¹⁰. Com’è logico, ne risultava un eccessivo carico (di responsabilità) da gestire ogni volta che l’autorità ecclesiastica avesse notizia di un reato, e ciò comportava una duplice conseguenza. Anzitutto, il tentennamento nel punire o, quanto meno, il rinvio delle decisioni con l’abituale aggravamento delle situazioni non risolte per tempo e con scandalo delle comunità. E poi, anche, come inevitabile seconda conseguenza, la discrezionalità lasciata in questo campo comportava che le autorità ecclesiastiche reagissero in modi assai diversi, causando il naturale sconcerto dei fedeli per la mancanza di unità.

Discrezionalità e indeterminatezza ledevano, però, uno dei principi cardine del sistema penale: il principio di legalità penale e i suoi diversi corollari imprescindibili in un sistema di diritto per emanare sicurezza giuridica.

Peraltro, la stessa redazione dei canoni penali, benché accurata tecnicamente, risultava spesso deterrente, utilizzando espressioni chiaramente dissuasorie o limitative dell’impiego della disciplina penale. Erano testi che rispondevano al momento storico dell’immediato post-concilio, dove il diritto penale era considerato superfluo e, sicuramente, strumento poco adatto per la guida del Popolo di Dio¹¹.

2.- Rettificazione di una idea errata di governo pastorale

Nella costituzione apostolica con cui è stato promulgato il nuovo Libro VI del Codice canonico il Papa si rivolge direttamente ai Pastori¹². Anche se le leggi ecclesiastiche vanno osservate da tutti i destinatari, sono tuttavia i Vescovi e i Superiori religiosi – quanti in diritto hanno la condizione di Ordinari secondo il can. 134 CIC – ad avere il compito specifico di far sì che tali leggi vengano osservate e, quindi, di urgere il rispetto della disciplina ecclesiastica in generale, sempre che sia necessario.

Usando le parole della *Lumen gentium*, il Papa rammenta loro che la funzione pastorale affidata ai vescovi per il ministero della Chiesa va esercitata “col consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà” (LG, n. 27), e cioè con l’*imperium* di cui sono investiti nei confronti dei propri fedeli. Fa, appunto, parte di tale compito il dovere di “raddrizzare – come dice il Papa – ciò che talvolta diventa storto”. È questa una componente che è parte integrante del governo pastorale, nonché – segue il Papa – una “irrinunciabile esigenza di carità non solo nei confronti della Chiesa, della comunità cristiana e delle eventuali vittime, ma anche nei confronti di chi ha commesso un delitto” e ha bisogno di essere corretto.

¹⁰ R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna 2001, 99.

¹¹ Come dirà De Paolis, i testi facevano “invito all’uso parsimonioso della potestà coattiva” (V. DE PAOLIS, *Sanzioni nel diritto canonico*, in “Digesto delle discipline pubblicistiche”, XIII, Torino 1997, 611).

¹² Cfr. FRANCESCO, cost. ap. *Pascite gregem Dei*, del 23 maggio 2021, promulgata su *L’Osservatore Romano* del 1° giugno 2021, 2-3: vedi anche in “*Communicationes*” 53, 2021, 9-65.

La responsabilità di ciascun vescovo riguarda anzitutto il popolo di Dio affidatogli, ma nelle circostanze attuali, la diffusa propagazione delle notizie fa sì che i confini diocesani vengano rapidamente oltrepassati dalle ripercussioni delle condotte meno esemplari, compromettendo in generale l'azione missionaria della Chiesa, ed esigendo un'azione concertata, collegiale, da parte dei Pastori.

In modo esplicito, nel testo della costituzione apostolica *Pascite gregem Dei*, il Papa denuncia un erroneo modo di concepire l'azione pastorale di chi è alla guida della comunità cristiana che, purtroppo, influenzò non poco la redazione dei canoni penali del 1983. “In passato – dice il Papa –, ha causato molti danni la mancata percezione dell'intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l'esercizio della carità e il ricorso – ove le circostanze e la giustizia lo richiedano – alla disciplina sanzionatoria. Tale modo di pensare – l'esperienza lo insegna – rischia di portare a vivere con comportamenti contrari alla disciplina dei costumi, al cui rimedio non sono sufficienti le sole esortazioni o i suggerimenti”. E il Papa conclude senza mezzi termini affermando che “la negligenza di un Pastore nel ricorrere al sistema penale rende manifesto che egli non adempie rettamente e fedelmente la sua funzione”.

Queste affermazioni di Papa Francesco sono in linea con varie iniziative normative del suo pontificato, che pure vengono citate nel testo. Nel motu proprio *Come una madre amorevole* del mese di giugno 2016, il Papa avverte in modo generale, e non solo in riferimento agli episodi di abusi di minori, sulla possibile rimozione dalla carica del Pastore che abbia “oggettivamente mancato in maniera molto grave alla diligenza che gli è richiesta dal suo ufficio pastorale, anche senza grave colpa morale da parte sua”¹³. In uguale senso, viene pure citato dalla costituzione il motu proprio *Vos estis lux mundi*¹⁴.

La triste esperienza degli ultimi decenni e la forte pressione ecclesiale e sociale hanno consolidato tale posizione. Tale esperienza ha fatto sì che la Santa Sede adottasse, senza alcun clamore né protesta da parte dell'episcopato, misure di chiaro segno centralizzatore sin dal pontificato di San Giovanni Paolo II¹⁵, conducendo pure ad un ripensamento dei rapporti tra carità e diritto che erano usuali nell'immediato post-concilio, e che adesso il Papa non esita a definire come erronei e dannosi.

Vediamo, sinteticamente, quali sono stati i principali criteri di revisione dei testi promulgati nel 1983.

3.- I criteri sostanziali di revisione

¹³ FRANCESCO, motu proprio *Come una madre amorevole*, art. 1 §2, del 4 giugno 2016, in AAS 108 (2016) 715-717.

¹⁴ FRANCESCO, motu proprio *Vos estis lux mundi*, del 7 maggio 2019, in *Communicationes* 51 (2019) 23-33.

¹⁵ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Sacramentorum Sanctitatis tutela*, del 30 aprile 2001, AAS 93 (2001) 737-739. Vedi D. CITO, *Note alle nuove norme sui “Delicta graviora”*, in “*Ius Ecclesiae*” 22, 2010, 787-799. Vedi anche Cfr. CONGR. PER IL CLERO, *Lettera Circolare per l'applicazione delle tre “facoltà speciali” concesse il 30 gennaio 2009 dal Sommo Pontefice*, “*Ius Ecclesiae*” 23, 2011, 229-235; vedi anche F. PAPPADIA, *Ambito e procedimento di applicazione delle Facoltà speciali della Congregazione per il Clero*, in “*Ius Ecclesiae*”, 23, 2011, 235-251; nonché *Facoltà concesse dai Sommi Pontefici alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli*, in “*Ius Missionale*” cit.; cfr. D. ASTIGUETA, *Le facoltà speciali concesse alla Congregazione per la Evangelizzazione dei Popoli e alla Congregazione per il Clero*, in “*Questioni attuali di diritto penale*”, Città del Vaticano 2012, 135-148.

L'analisi della situazione appena descritta suggerisce già quali sono state le linee-guida dei lavori fatti in questi anni, cercando di recuperare la piena vigenza dei criteri che presidono ogni sistema penale e adeguandoli alle esigenze specifiche della società ecclesiale.

a) Eliminazioni di elementi deterrenti

Il primo criterio adottato era quello di rettificare i cenni deterrenti all'uso pastorale della disciplina penale contenuti in alcuni canoni. Occorreva recuperare l'impiego della disciplina penale nella normale azione pastorale di governo nella Chiesa, da utilizzare nei casi necessari, cercando di superare ogni contrapposizione fra carità e disciplina penale.

Le esperienze del passato – come indica Francesco nel testo della costituzione apostolica – mettevano in prima linea le responsabilità dei Pastori di fronte alla loro comunità, il dovere di vigilanza che incombe loro, e la necessità di agire per tempo evitando che le situazioni personali e ambientali subiscano ulteriori danni che portano, alla fine, ad adottare misure sanzionatorie estreme. L'impiego del sistema penale è un'esigenza della carità pastorale e non deve essere procrastinato, proprio in beneficio della *salus animarum*.

Si ricorda così che, nella Chiesa, la disciplina penale è uno strumento pastorale che va impiegato come dovere ministeriale e per esigenze di carità verso la comunità e verso il delinquente che occorre correggere. L'impiego delle sanzioni penali, quando occorre, non dipende da scelte di magnanimità o di severità che il Pastore può dispensare o elargire a proprio piacimento: si tratta di uno stretto dovere ministeriale da usare in riferimento a precisi parametri.

Al fine di agevolare il cambio di prospettiva, laddove il precedente testo del can. 1341 CIC, all'inizio del titolo sull'applicazione delle pene, chiedeva all'Ordinario di avviare la procedura «solo – *tunc tantum* – quando abbia constatato» che non sia possibile raggiungere per altre vie le finalità della disciplina, ora invece si legge in modo del tutto diverso: «*l'Ordinario deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene quando abbia constatato che né per vie dettate dalla sollecitudine pastorale, soprattutto con la correzione fraterna, né con l'ammonizione né con la riprensione, è possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo*».

Non è, quindi, libera l'autorità per avviare o meno le procedure inquisitive e di giudizio, correggendosi così la discrezionalità che a questo riguardo concedeva prima il can. 1341 CIC. L'autorità, che in questo caso è l'Ordinario, è ora tenuta a farlo per esigenze, appunto, dell'obbligatorietà dell'azione criminale – «*proceduram... promovere debet*» – che adesso raccoglie la norma.

b) Criterio della riparazione

Un altro criterio generale di revisione è stata la volontà di porre effettivamente la riparazione al primo livello delle finalità della disciplina penale, assieme alla punizione e al recupero del reo. Ciò

includeva la riparazione nei confronti di eventuali vittime, la riparazione rispetto alla comunità in cui è stato causato lo scandalo e anche – quando si tratta di danni di valutazione economica – il risarcimento per i danni.

Le tre finalità che la disciplina penale intende raggiungere – reintegrazione della giustizia, correzione del reo e riparazione dello scandalo – sono più volte rammentate lungo il testo, fino al punto di condizionare tassativamente la decisione dell'autorità, delimitando l'esercizio delle facoltà concesse dal Codice.

Per esempio, la facoltà di differire l'inflizione della pena che il can. 1344, 1° concedeva al giudice o all'Ordinario, è adesso condizionata al fatto che *«non urga la necessità di riparare lo scandalo»*. Di uguale modo, la capacità che il can. 1345 dava al giudice per astenersi dall'imporre una pena nel caso fossero presenti determinate circostanze attenuanti, è ora sottoposta a uguali condizioni: *«si deve punire il reo se non si possa altrimenti provvedere a ristabilire la giustizia e a riparare lo scandalo eventualmente procurato»* (can. 1345ⁿ CIC).

Anche il criterio di proporzionalità, che il giudice deve seguire nell'imporre le sanzioni penali, esplicitamente richiamato ora nella nuova redazione del can. 1349ⁿ CIC, dev'essere relativo, come dice il testo, *«allo scandalo arrecato e alla gravità del danno»*.

La riparazione dello scandalo o del danno, o almeno la seria promessa di realizzarla, era già considerata dal can. 1348 CIC come manifestazione della recessione dallo stato di contumacia. Tuttavia, il nuovo can. 1361 §4ⁿ CIC è ora ulteriormente preciso, proibendo in termini generali la remissione delle pene e la concessione del perdono *«al reo che non abbia riparato il danno eventualmente causato»*, secondo il prudente giudizio dell'Ordinario rispettivo.

L'obbligo di riparazione, come elemento che la sentenza o il decreto sanzionatorio devono includere, è previsto in modo volutamente reiterato in tutti i reati di natura patrimoniale o in quelli commessi da atti d'ufficio che abbiano causato un danno. Anzi, il can. 1361ⁿ CIC appena citato autorizza l'Ordinario che deve vegliare per l'esecuzione della condanna, e dunque perché avvenga il risarcimento stabilito, a impiegare ulteriori pene espiatorie e perfino censure per costringere il delinquente alla concreta riparazione o alla restituzione¹⁶.

c) Riduzione della discrezionalità dei Pastori

Come si può dedurre da quanto detto finora, l'altra linea seguita nella revisione del Libro VI è stata quella di rendere più determinate le norme diminuendo la discrezionalità del Vescovo o del Superiore nei casi singoli.

¹⁶ «Non si deve dare la remissione finché, secondo il prudente giudizio dell'Ordinario, il reo non abbia riparato il danno eventualmente causato; costui può essere sollecitato a tale riparazione o alla restituzione, con una delle pene di cui al can. 1336, §§ 2-4, e ciò vale anche quando gli viene rimessa la censura a norma del can. 1358, § 1».

Sono svariate le correzioni tecniche introdotte al fine di limitare entro termini ben precisi la discrezionalità penale dei Pastori nei singoli casi. Di fatto, un buon numero di sanzioni penali che prima erano facoltative, nel senso che l'autorità doveva valutare se applicarle o meno, ora sono diventate obbligatorie. Inoltre, laddove è lasciato all'autorità il compito di valutare se punire o meno – vi sono, infatti, fattispecie relativamente ampie in cui risulta inevitabile una valutazione del genere –, il nuovo testo del can. 1343ⁿ CIC segnala i parametri con i quali dover confrontare la decisione: «*se la legge o il precetto concedono al giudice la facoltà di applicare o di non applicare la pena, questi, salvo il disposto del can. 1326 § 3 [caso di recidiva], secondo coscienza e a sua prudente discrezione, definisca la cosa, secondo quanto richiede il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione dello scandalo; il giudice tuttavia in questi casi può anche, se del caso, mitigare la pena o imporre in luogo di essa una penitenza*». La recidiva, infatti, e qualunque altra causa aggravante che concorra nel reato, trasforma automaticamente una sanzione facoltativa in obbligatoria secondo il can. 1326 §3ⁿ CIC.

Altra importante novità in questo stesso senso è la maggiore determinazione dei canoni nello stabilire il contenuto delle sanzioni penali. Mentre nella disciplina del 1983 mancava una norma contenente le sanzioni da imporre ed era frequente nei canoni deferire all'autorità la determinazione della pena mediante la ricorrente formula del «*iusta pena puniatur*», ora, invece, si è voluto stabilire nel can. 1336ⁿ CIC un preciso elenco delle sanzioni espiatorie, classificate in quattro categorie secondo la loro natura: ingiunzioni, proibizioni, privazioni e, infine, dimissione dallo stato clericale. Al can. 1336ⁿ CIC rimandano, poi, i canoni che tipizzano i singoli reati, affinché il giudice determini in concreto la misura della pena secondo criteri di proporzionalità del can. 1349ⁿ CIC.

d) Presunzione di innocenza e garanzie dell'accusato

Il nuovo sistema del Libro VI è anche più attento a garantire la posizione dell'accusato all'interno del procedimento sanzionatorio.

In tale senso, il nuovo sistema ha sentito il bisogno di proclamare in termini di maggiore chiarezza la presunzione di innocenza e il conseguente «*onus probandi*» a carico di chi eserciti in concreto l'azione criminale: «*l'onere di fornire le prove tocca a chi asserisce*» (can. 1526 §1 CIC). Anche se era ormai un principio che emergeva dall'insieme normativo, la presunzione di innocenza in questi termini non era formalizzata dal Codice del 1983¹⁷. Il nuovo can. 1321 §1ⁿ CIC la esprime ormai nei suoi termini più classici: «*chiunque è ritenuto innocente finché non sia provato il contrario*»¹⁸.

¹⁷ Cfr. F. FRANCESCHI, *Inocencia (presunción de)*, DGDC IV, 600-603; J.P. SCHOUPE, *sub c. 1526*, ComEx IV/2, 1275-128; A. S. SANCHEZ-GIL, *Il principio in dubio pro reo nel diritto penale canonico*, in «Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico», D. Cito (a cura di), Milano 2005, 631-650.

¹⁸ Cfr. K. PENNINGTON, *Innocente fino a prova contraria: le origini di una massima giuridica*, in «Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico», cit., 33-61.

4.- *Altre variazioni della nuova disciplina penale*

Il rinnovo della disciplina penale non ha modificato, peraltro, la disciplina riguardante le pene *latae sententiae* e quelle che vanno perdonate nel foro interno della confessione. Invece, per assolvere nel foro esterno da una pena *latae sententiae*, la legge chiede ora all'Ordinario di verificare, oltre al pentimento del soggetto, il fatto che abbia adeguatamente riparato i danni causati (can. 1358 §1 CIC).

Seguendo i criteri che ho già indicato, la nuova disciplina ha proceduto ad un nuovo riordino dei reati in funzione del bene giuridico e pastorale leso. In tale senso, per esempio, insegnare una dottrina contraria alla fede della Chiesa non è più un reato contro l'autorità ecclesiastica (can. 1371 CIC/83), bensì un reato contro la fede e l'unità della Chiesa (can. 1365 CIC/2021); il reato di abuso di minori non è più un crimine contro gli obblighi speciali dei chierici (can. 1395 § 2 CIC/83), bensì uno dei reati contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo (can. 1398 CIC/2021).

Il nuovo testo ha tipizzato tutta una serie di reati che erano già stati delineati da leggi speciali di carattere universale: ad esempio, il reato di tentata ordinazione di donne (can. 1379)¹⁹; il reato di registrazione delle confessioni sacramentali (can. 1386 § 3)²⁰; il reato di consacrazione con fine sacrilego di una o delle due specie eucaristiche (can. 1382 §2)²¹.

Inoltre, sono stati incorporati alcuni concreti reati dal Codice di Diritto Canonico del 1917 che non erano stati considerati invece nel 1983. Ad esempio, il reato di corruzione in atti di ufficio (cfr. can. 2408 CIC 17) per chi richiede un'offerta al di là di quanto stabilito o somme aggiuntive; il reato di chi, consapevolmente, amministra sacramenti a soggetti a cui è proibito amministrarli (cfr. can. 2364 CIC 17); o il reato di chi occulta all'autorità legittima eventuali irregolarità o censure in cui fosse incorso in ordine alla ricezione degli ordini sacri (cfr. can. 1044 § 2, 1° CIC).

Nel contempo sono stati identificati nuovi reati non presenti prima nel Codice. Tale è il caso della violazione del segreto pontificio del can. 1371 § 4²²; il reato di omissione dell'obbligo di eseguire una sentenza o decreto penale, che può essere commesso da un'autorità a ciò deputata (cfr. can. 1371 § 5); il reato dell'omissione di dare notizia della commissione di un reato da parte di un soggetto che era tenuto a farlo comunicazione (cfr. can. 1371 § 6) o anche il reato di abbandono illegittimo del ministero affidato per un tempo superiore a tre mesi (cfr. can. 1392).

Infine, in ambito patrimoniale, sono stati specificati altri nuovi reati nelle ultime fasi della riforma. Si tratta, anzitutto, del reato di alienazione di beni ecclesiastici senza le prescritte consultazioni, consensi o licenze, oppure senza qualche altro requisito stabiliti dal diritto per la validità o per la liceità (cfr. can. 1376 § 1, 2°). Poi, anche, i reati patrimoniali commessi per grave colpa o negligenza grave

¹⁹ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Decreto del 30 maggio 2008, AAS 100 (2008) 403.

²⁰ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Decreto del 23 settembre 1988, AAS 80 (1988) 1367.

²¹ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, art. 3 § 2 Norme sostanziali del m. p. *Sacramentorum sanctitatis tutelae*.

²² Cfr. SEGRETARIO DI STATO, Istruzione *Secreta continere*, del 4 febbraio 1974, AAS 66 (1974) 89-92; IDEM, Rescritto *ex audientia* del 5 dicembre 2016, AAS 109 (2017) 72; IDEM, Rescritto *ex audientia* del 15 giugno 2020, in "Communicationes" 52 (2020) 72.

nell'amministrazione (can. 1376 § 2)²³. Infine, in modo generale e già al di fuori della sola gestione di un patrimonio ecclesiastico, è stato tipizzato un nuovo reato nel can. 1393 § 2 rispetto al chierico o al religioso che “oltre ai casi già previsti dal diritto, commette un delitto in materia economica – anche in ambito civile – o viola gravemente le prescrizioni contenute nel can. 285 § 4” che vieta ai chierici l'amministrazione di beni senza licenza del proprio Ordinario, o l'assunzione di compiti che comportino l'onere di rendiconto, etc. Un divieto, quest'ultimo, che riguarda anche i religiosi in forza del can. 672.

5.- *Il nuovo sistema penale e i fedeli laici*

Sono ormai passati quarant'anni dalla promulgazione del Codice nel febbraio 1983 e, da allora, tra i molti cambiamenti avuti nella esperienza ecclesiale, c'è da affermare una maggiore presenza dei fedeli laici nella vita della Chiesa: una presenza che adesso viene ulteriormente incoraggiata dal Papa nel processo sinodale da lui promosso. La Chiesa appartiene a tutti i battezzati e tutti i fedeli sono chiamati a realizzare la missione che Gesù ha affidato alla Chiesa.

Questo fatto tiene anche una traduzione nella disciplina penale attualmente rivista. Mentre la disciplina promulgata quarant'anni fa attendeva principalmente a chierici e religiosi, adesso, invece, essa tiene conto che anche i fedeli laici possono commettere reati che prima si pensava solo potessero realizzare solamente i chierici.

Una prima manifestazione di ciò avviene a proposito della censura di sospensione. Il precedente can. 1333 §1 CIC esordiva dicendo che la pena di “sospensione, può essere applicata soltanto ai chierici” vietando l'esercizio degli uffici o dei ministeri che vengono affidati. Nella nuova disciplina, poiché sono ormai in tanti i fedeli laici che assumono tante funzioni ecclesiastiche, la censura di sospensione non è più applicabile ai chierici soltanto, ma anche a qualunque altro fedele – laico o consacrato – che di fatto abbia ricevuto una funzione (ministeriale o gestionale), il cui esercizio risulti meno adeguato in ragione di una condotta delittuosa.

Vi sono, infatti, reati che solo possono essere commessi da chierici o da religiosi, perché collegati all'amministrazione dei sacramenti o ai doveri del proprio stile di vita. Ma altri reati, contro la fede, contro la persona dei ministri sacri, o contro i sacramenti, potevano essere compiuti, da sempre, anche da qualunque fedele cristiano, poiché se commessi da un non battezzato non configurerebbero propriamente parlando un reato canonico.

Tuttavia, in epoche precedenti, quando gli uffici ecclesiastici erano svolti da solo chierici, era chiaro che un fedele laico non avrebbe potuto realizzare determinati reati nell'esercizio del ministero. Adesso, invece, i fedeli laici possono assumere tante funzioni – nell'amministrazione patrimoniale, nella

²³ Cfr. V. DE PAOLIS, *Negoziò giuridico “quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit”*, in “Periodica” 83, 1994, 493-528.

direzione e gestione di enti ecclesiastici, di scuole, ecc. – che possono indurre reati quali appropriazione indebita, corruzione, ecc.

Lo stesso si può dire di certi reati compiuti nell'ambito dell'insegnamento della dottrina cattolica, ora che tanti incarichi docenti in materia dottrinale, ai vari livelli di insegnamento, sono formalmente affidati dall'autorità ecclesiastica ai laici. In tutti questi casi, si tratta di reati che ora possono commettere anche fedeli laici perché hanno determinate cariche o uffici finora occupati solo da chierici.

In ambito giudiziale, sono diversi i canoni del Libro VII che prevedono sanzioni per quanti esercitano funzioni davanti ai tribunali ecclesiastici, chierici o laici, sia come ufficiali o giudici del tribunale che come procuratori o avvocati delle parti. E, per quanto concerne le cause matrimoniali, l'istruzione *Dignitas Connubii*²⁴, ancora in vigore in quanto non è stato direttamente abrogato dal motu proprio *Mitis Index*²⁵, indica nell'art. 75, per gli ufficiali del tribunale, e nell'art. 111 per i rappresentanti delle parti, i reati in cui possono incorrere. In concreto, nei testi di riferimento di questi articoli, si fa diretta menzione di tre reati che potrebbero avverarsi in sede giudiziale: la violazione in forme varie del sigillo sacramentale (cfr. can. 1386 CIC), l'esercizio illegittimo di un ministero che è stato affidato (cfr. can. 1389 CIC) e la falsificazione o impiego doloso di documentazione ufficiale (cfr. can. 1391 CIC).

Ma c'è una seconda dimensione che interessa il laico dal punto di vista penale. Infatti, per essere stati investiti di uffici o ministeri ecclesiastici – ad esempio quelli prima denominati ministeri laicali o anche il ministero di catechista adesso istituito –, determinati fedeli laici sono fatti oggetto di una speciale autorevolezza ecclesiale che deve essere corrisposta da una maggiore responsabilità da parte loro. Per la fiducia che la Chiesa ha depositato in loro, l'autorità ecclesiastica deve anche vegliare perché assumano anche queste persone un correlativo impegno di esemplarità. Tale esemplarità diventa allora un interesse ecclesiastico di carattere pubblico, sul quale l'autorità ecclesiastica deve vegliare per il bene della comunità in modo analogo a come essa veglia sul buon esempio dei ministri sacri.

In questa ottica, vi sono di conseguenza reati che puntano a proteggere tale peculiare dovere di esemplarità dei fedeli laici impegnati in determinati ruoli ecclesiastici. Farò riferimento a due concrete situazioni.

La prima riguarda l'obbligo di denuncia secondo il canone 1371 § 6 CIC, che ha tipizzato adesso il reato di omissione dell'obbligo di denuncia di un reato. La norma riguardava in origine solo i reati di abuso di minori o le coperture che in tali materie potessero compiere autorità ecclesiastiche. Ora, invece, il canone suddetto si riferisce, in generale, a qualunque genere di reato del quale un soggetto alla disciplina penale della Chiesa sia tenuto a riferire all'autorità ecclesiastica, per esempio in base ad un impegno contrattuale o per legge particolare o universale. È questo un dovere che può investire qualunque fedele laico o chierico.

²⁴ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Istruzione *Dignitas Connubii*, del 25 gennaio 2005.

²⁵ Cfr. FRANCESCO, motu proprio *Mitis Index Dominus Iesus*, del 15 agosto 2015, in AAS 107 (2015) 958-967.

La seconda riguarda il reato configurato nel canone 1398 § 2, che colpisce anche il fedele laico “che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella chiesa” e commette un abuso di minori o di pedopornografia, o che “con violenza, minaccia o con abuso di autorità” commette o costringe a commettere un delitto contro il sesto comandamento con persona adulta. Questo è un nuovo reato che, come ho detto, punta a garantire quella particolare esemplarità che devono testimoniare i fedeli nei quali la comunità ecclesiale ha investito in certe funzioni ministeriali.

6.- Il nuovo sistema penale e l'ambito della famiglia

Vorrei spendere le ultime parole del mio intervento per accennare alle ripercussioni del rinnovo della disciplina penale in un altro contesto specifico. Dopo aver parlato del sistema penale per i fedeli laici, veniamo adesso all'ambito della famiglia. In quale maniera, ci si può domandare, le modifiche del sistema penale riguardano l'ambito della famiglia cristiana?

In termini di principio, occorre osservare che il sistema penale canonico ha per oggetto la tutela dell'ordine pubblico della società ecclesiale, e che la disciplina e la dottrina della Chiesa sono estremamente rispettosi dell'ambito privato, sovrano in tutto, che spetta all'intimità della famiglia e all'autorità, sovrana pure, stabilita in essa dal Creatore e dalla legge naturale da Lui promulgata. In tanti luoghi questa sovrana autonomia della famiglia viene spesso illegittimamente invasa dalle legislazioni di Stato, che dovrebbe limitarsi a proteggere nel suo ambito la legge naturale stessa. Da parte sua, la Chiesa indirizza, invece, per il rispetto dell'ambito familiare e cerca di rinforzare le scelte legittime dei genitori per proteggere l'intimità del nucleo familiare.

In quale maniera, però, incide nel settore della famiglia il vigente diritto penale canonico?

Va detto, anzitutto, che in riferimento alla tutela dell'ordine familiare è stata sottolineata adesso la finalità riparativa della disciplina penale canonica. Non basta il solo pentimento del reo, ma la remissione della pena richiede ormai la riparazione del danno e la riparazione dallo scandalo che il delinquente ha causato nella società e, in particolare, anche nelle comunità familiari. Tale finalità riparativa ora forma parte dell'intero sistema penale canonico.

In questo modo, la nuova disciplina penale della Chiesa pone particolarmente l'accento sulla protezione della vittima che, a sua volta, fa ricadere le conseguenze della propria sofferenza sul nucleo familiare di appartenenza. Le norme date dalla Chiesa, nel Codice, ma soprattutto in altri documenti e protocolli, contengono al riguardo dettagliate indicazioni per la protezione dei minori e delle persone con fragilità vittime di reato, per la loro assistenza terapeutica e anche per il loro adeguato inserimento nelle inchieste giudiziarie. Tutto ciò risponde a questa maggiore sensibilità della Chiesa.

Più e specificamente riguarda la famiglia e, concretamente, i genitori o chi per loro sia eventualmente alla guida del nucleo familiare, il contenuto del canone 1367 CIC. In esso viene tipizzato come reato la trasgressione di un dovere specifico dei genitori: quello dell'educazione cattolica. Il canone

recita così: “i genitori o coloro che ne fanno le veci, che fanno battezzare o educare i figli in una religione acattolica, siano puniti con una censura o con altra giusta pena”.

Per un fedele cattolico – bisogna tener conto che tutti i reati riguardano solo i battezzati cattolici, perché altre persone non sono soggette alla legge penale della Chiesa – costituisce reato far battezzare volontariamente i propri figli secondo una confessione acattolica, nonché farli educare secondo una religione diversa da quella cattolica. Questo è un reato che viola il dovere cristiano di educazione dei figli secondo la propria fede, dovere che in forma sintetica enuncia in questo modo il can. 793 CIC: “i genitori, come pure coloro che ne fanno le veci, sono vincolati dall’obbligo e hanno il diritto di educare la prole; i genitori cattolici hanno anche il dovere e il diritto di scegliere quei mezzi e quelle istituzioni attraverso i quali, secondo le circostanze di luogo, possano provvedere nel modo più appropriato all’educazione cattolica dei figli”.

Il reato concernente la trasgressione di questo dovere riguarda entrambi i genitori e anche coloro che eventualmente esercitano la patria potestà sui bambini o siano genitori adottivi. Perché la condotta sia costitutiva di reato, occorre che tale opzione sia stata fatta in forma volontaria e riguardi specificamente la formazione religiosa. Il reato non si commette, invece, per la semplice scelta di una scuola non cattolica: in tal caso spetterà ai genitori l’uso dei mezzi necessari per salvaguardare la formazione cristiana.

Il sistema penale canonico non riguarda, per ciò che concerne le famiglie, altre materie che queste, al di là di quanto è stato già detto a proposito della protezione dei minori e delle persone vulnerabili, nonché al fatto puntuale – sul quale non mi trattengo – che i minori di 16 anni non sono canonicamente punibili e che, per quelli di età inferiore ai 18 anni, c’è l’attenuante canonica dell’età.

Tuttavia, in chiusura, vorrei segnalare un concreto compito dal quale l’autorità preposta alla famiglia non può rinunciare in funzione del suo dovere di guida del nucleo familiare. Si tratta del dovere morale di denuncia. Infatti, essa è chiamata a prendere l’iniziativa per denunciare davanti all’autorità ecclesiastica eventuali delitti o irregolarità che possono danneggiare, non solo la Chiesa, nei confronti della quale egli ha un dovere come fedele battezzato, ma che specificamente possono incalzare la comunità familiare sulla quale, in quanto genitore e capo della comunità familiare, esercita una inderogabile responsabilità.

In virtù di tale doppia responsabilità, i genitori hanno particolare e concreto dovere, infatti, di dare all’Ordinario eventuali *notitiae criminis*, o denunciare condotte che in qualche modo possano perturbare l’andamento della comunità cristiana e familiare.

Per questo stesso motivo, come annunziavo prima, devono essere loro a prendere normalmente l’iniziativa libera – a meno che non lo imponga obbligatoriamente la legge civile – di riferire all’autorità statale determinate condotte delittuose. L’autorità ecclesiale non solo rispetta tale libera scelta, ma anche la incoraggia nel contesto di una doppia responsabilità, di cittadinanza e di natura religiosa.

Da punto di vista della Chiesa, tutte queste iniziative non rappresentano affatto ingiuste delazioni, bensì sono la puntuale e prudente risposta al dovere di partecipazione di ogni battezzato alla missione della Chiesa che l'attuale percorso sinodale ci chiede particolarmente di esercitare.